



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Prot. n. 8576 /2021

Santa Maria Capua Vetere, 27 aprile 2021

Oggetto: *Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi dell'art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69 (conv. nella legge 9.8.2013 n. 98), come modificato dall'art. 50, comma 2, del d.l. n. 90 del 2014 (conv. nella legge 11.8.2014 n. 114)*

Presso quest'Ufficio sono già in servizio, dal 22 novembre 2019, n. 31 (trentuno) tirocinanti dei quali n. 14 termineranno il periodo di tirocinio in scadenza il 22 maggio 2021.

Con il presente bando s'intende procedere alla selezione di ulteriori tirocinanti.

A tal fine, tenuto conto di quanto disposto dalla risoluzione del 29 aprile 2014 del Consiglio Superiore della Magistratura, si è già proceduto alla nomina di due coordinatori dei tirocini nelle persone dei sostituti procuratori dott.ssa Daniela Pannone e dott.ssa Mariangela Condello, nonché alla predisposizione di un mansionario che disciplina, in linee generali, lo svolgimento e il contenuto del percorso formativo dei tirocinanti, e che costituisce allegato al presente bando.

Gli aspiranti tirocinanti potranno manifestare la propria disponibilità depositando la domanda presso la *Segreteria Magistrati* (Palazzo di Giustizia, via Bonaparte, 1, piano IV, stanza n. 2), **entro il 17 maggio 2021, ore 15,00.**

Qualora possibile è gradita una presentazione anticipata della domanda rispetto al termine fissato per motivi organizzativi.

Il modulo della domanda è scaricabile dal sito della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, accessibile dal portale www.procurasantamariacapuavetere.it Il modulo si può comunque ritirare presso la *Segreteria Magistrati* sopra indicata.

Possono presentare domanda coloro i quali, alla data di scadenza prevista dal presente bando:

- a) siano laureati in giurisprudenza (all'esito di un corso di durata almeno quadriennale);
- b) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter secondo comma, lettera g) del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza*);

- c) abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- d) non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Alla domanda andrà allegata la certificazione relativa al diploma e al voto di laurea, nonché la certificazione dei voti riportati negli esami su menzionati.

Qualora, sulla base della disponibilità dichiarata dai magistrati formatori, non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei predetti requisiti, si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A ulteriore parità, si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Si avvisa che la graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, accessibile, come indicato sopra, dal portale www.procurasantamariacapuavetere.it.

I tirocinanti utilmente collocatisi in graduatoria saranno assegnati ciascuno a un magistrato affidatario/formatore che provvederà a seguirli per l'intero percorso formativo.

I tirocinanti ammessi ai sensi dell'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69 sono obbligati alla riservatezza e al riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.

I tirocinanti non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgano il tirocinio.

Gli ammessi allo *stage* non potranno esercitare attività professionale innanzi all'Ufficio ove lo stesso si svolge, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti private nei procedimenti che si sono svolti dinanzi al Magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Lo *stage* potrà essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del Magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine giudiziario.

Al termine dello *stage* il Magistrato formatore redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al Capo dell'Ufficio.

L'attestazione dell'esito positivo dello *stage* costituirà:

- titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario (mentre, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, questo sarà valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale; per il medesimo periodo esso sarà valutato ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del d.lgv. 17 novembre 1997, n. 398);
- titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato (per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato esso costituirà titolo di preferenza a parità di titoli e di merito);
- titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- titolo per essere nominato giudice di pace anche in assenza del superamento dell'esame di abilitazione per la professione forense.

Il tirocinio avrà una **durata di 18 mesi**, e i tirocinanti dovranno garantire una presenza in Ufficio secondo quanto sarà concordato col Magistrato affidatario.

Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi

Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73 commi 8-*bis* e *ter* del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98), come modificato dall'art. 50-*bis* del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014), modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo *stage*.

Gli *stagisti* sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i Magistrati dell'Ufficio nonché ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale, secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

Il Procuratore della Repubblica
dott.ssa Maria Antonietta Troncone

